

Région Autonome



Regione Autonoma

Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

8520 leg

Aoste / Aosta

31 DIC 2010

Al Segretario generale della Regione

Al Segretario generale del Consiglio regionale

Ai Coordinatori dell'Amministrazione regionale

Agli enti locali della Valle d'Aosta

All'Azienda sanitaria regionale USL

e, p.c. Al Presidente del Consiglio regionale

Agli Assessori regionali

Al Presidente del Consiglio permanente
degli enti locali

L O R O S E D I

Oggetto: Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In relazione all'oggetto e con riferimento alla nota prot. n. 6625/LEG del 4 ottobre 2010, premesso che sono pervenuti numerosi quesiti al Dipartimento legislativo e legale e al Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile, con particolare riferimento all'articolo 6, comma 3, del d.l. 78/2010, si ritiene utile fornire ulteriori indicazioni, che assicurino l'applicazione per quanto possibile uniforme del dettato normativo statale, salve diverse indicazioni ove dovessero emergere nuove o contrarie linee interpretative.

Si rammenta, anzitutto, che il comma 3 dell'articolo sopra citato stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, le indennità, i compensi, i gettoni,

Département législatif et légal
Dipartimento legislativo e legale

11100 Aoste
1, Place A. Deffeyes
téléphone +39 0165273260
télécopie +39 0165273271

11100 Aosta
1, Piazza Deffeyes
telefono +39 0165273260
telefax +39 0165273271

www.regione.vda.it

C.F. 80002270074



le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate corrisposti dalle pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 196/2009 (cosiddetto elenco ISTAT) ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo sono automaticamente ridotti del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. La riduzione indicata non si applica ai trattamenti retributivi di servizio.

I dubbi interpretativi sollevati riguardano, in particolare, il riferimento, invero assai generico, agli "incarichi di qualsiasi tipo". In assenza di indicazioni interpretative sia a livello ministeriale che giurisprudenziale, salvo quanto da ultimo rilevato dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei Conti¹ in relazione alla corresponsione dell'indennità ai membri dell'organo di revisione, si ritiene che la riduzione in parola debba operare esclusivamente per gli organi collegiali ed i titolari di incarichi continuativi o permanenti nell'ente, con esclusione degli organi provvisori² o dei titolari di incarichi di durata temporanea, anche in ragione dei parametri temporali previsti nella norma in esame (applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013; la riduzione del 10% inoltre opera rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010). A tale proposito, si rileva che l'articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010, prevede, in ogni caso, una riduzione significativa (80% rispetto alla spesa sostenuta nel 2009), a decorrere dall'anno 2011, della spesa annua sostenuta da parte delle pubbliche amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della l. 196/2009, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, per studi e incarichi di consulenza in generale.

Si coglie, infine, l'occasione per segnalare che la legge di stabilità per il 2011 (legge 13 dicembre 2010, n. 220), prevede, all'articolo 1, comma 117, che le disposizioni di cui al secondo periodo dell'articolo 14, comma 32, del d.l. 78/2010, che dispone in merito al divieto di costituire società per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, imponendo anche la messa in liquidazione delle società già costituite ovvero la cessione delle

¹ Del. n. 204/2010/PAR del 9 dicembre 2010

² Come, per esempio, le commissioni di concorso o giudicatrici.

Région Autonome



Regione Autonoma

relative partecipazioni, non si applicano ai predetti comuni qualora le società già costituite abbiano avuto il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi.

Si invitano le SS.LL. a voler assicurare la più ampia diffusione della presente nota.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

